

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Antincendio, cambiano
le norme di prevenzione sulle
caldaie di condomini, scuole,
ristoranti e attività artigianali

2019
GIUGNO
LUGLIO

- Gli eventi e gli incontri UMAN da Settembre a Ottobre 2019
- Il segnale di allarme e preallarme antincendio
- L'utilizzo di fonti di calore a gas nei luoghi pubblici è un'attività pericolosa?



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1**ANTINCENDIO, CAMBIANO LE NORME DI PREVENZIONE SULLE CALDAIE DI CONDOMINI, SCUOLE, RISTORANTI E ATTIVITÀ ARTIGIANALI**

È stata ampiamente revisionata la normativa antincendio che si applica alle centrali termiche, ad esempio quelle impiegate per il riscaldamento di condomini e scuole, alle cucine dei ristoranti, ai forni da pane e altri laboratori artigiani, agli impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione, agli impianti di produzione del vapore.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 25 giugno 2019)

14

ANTINCENDIO - 2**L'UTILIZZO DI FONTI DI CALORE A GAS NEI LUOGHI PUBBLICI È UN'ATTIVITÀ PERICOLOSA?**

I mercati e le manifestazioni su aree pubbliche sono caratterizzate dalla presenza di numerosi punti vendita, ubicati molto vicini tra loro, costituiti da materiali combustibili (tendaggi, banchi vendita, merce) e dal rilevante affollamento di persone.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 27 giugno 2019)

17

ANTINCENDIO - 3**IL SEGNALE DI ALLARME E PREALLARME ANTINCENDIO**

La emanazione di un segnale di allarme chiaro e riconoscibile consente di aumentare i tempi di reazione e gestione di una emergenza. Uno dei problemi nella gestione degli impianti rilevazione ed allarme, ha finora riguardato le caratteristiche dei segnali di pre-allarme ed allarme antincendio ed evacuazione.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 30 maggio 2019)

23

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – IV - SEZIONE PENALE - SENTENZA 26 GIUGNO 2019, N. 27870**IL COSTRUTTORE RISPONDE PENALMENTE DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI**

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 3 luglio 2019)

26

CONSIGLIO DI STATO – III SEZIONE - SENTENZA 14 MAGGIO 2019, N. 3130**NESSUNA DEROGA A SICUREZZA E SERVIZI PER LE SOSTE BREVI DEI CAMPER NEGLI AGRITURISMI TOSCANI**

(Maria Luisa Beccaria, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano degli Enti Locali e P.A.”, 11 giugno 2019)

28

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

30

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

35

CALENDARIO

NEWS

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA SETTEMBRE A OTTOBRE 2019

36

Chiuso in redazione il 5 luglio 2019

News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

■ Lotta agli incendi boschivi, il piano per Regioni ed enti locali

Con la «lettera di raccomandazioni» del 13 giugno diretta ai Governatori regionali, all'Associazione nazionale dei Comuni e all'Unione delle Province, si è aperta ufficialmente la campagna estiva antincendio 2019 (dal 15 giugno al 30 settembre). Che quest'anno è stata «anticipata» da un comunicato nel quale sempre il capo del governo, dopo aver dato conto degli ottimi risultati ottenuti nell'estate dello scorso anno (diminuzione del 90% delle richieste d'intervento), ha esortato i vertici delle amministrazioni regionali ad aggiornare il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che per legge va «revisionato» ogni anno, e quindi a essere «attivi nell'organizzare i propri sistemi antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri e aerei» nel modo più efficiente possibile «avendo prioritaria la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente in generale».

4

Le raccomandazioni per l'estate 2019

Dopo aver richiamato il calo degli incendi della scorsa estate, nel comunicato del 13 giugno il premier ammonisce i Governatori sulla necessità di tenere alta la guardia, in quanto le condizioni climatiche delle ultime settimane avrebbero «predisposto al passaggio del fuoco» molti territori del nostro Paese. È nell'azione sinergica di tutte le componenti operative (amministratori regionali e locali, forze armate e di polizia, protezione civile e associazioni private), secondo Conte, la chiave per combattere efficacemente la piaga degli incendi estivi. Unitamente al coinvolgimento dei cittadini nell'azione di contrasto, attraverso attività di sensibilizzazione e promozione della cultura della protezione civile e delle corrette norme di comportamento per salvaguardare l'ambiente. Perché gli incendi boschivi hanno «una matrice prettamente antropica».

E quindi: condivisione di dati e informazioni climatiche tra sale operative, monitoraggio costante dei rischi potenziali, formazione del personale, coordinamento tra flotte aeree di pronto intervento, sensibilizzazione presso gli aeroclub ad addestrare i piloti privati ad avvistare gli incendi, gemellaggi tra Regioni ed enti limitrofi, mappatura delle fonti idriche, stimolo alla istituzione o all'aggiornamento del Catasto incendi nei Comuni, manifestazioni promozionali e produzione di materiale divulgativo.

L'allegato operativo

I suggerimenti della Protezione civile ripetono sostanzialmente quanto già raccomandato gli anni scorsi: prevenzione e previsione, pianificazione, coordinamento delle attività nelle situazioni di emergenza.

Sarà sempre utile fare riferimento al bollettino incendi e al modello previsionale sviluppato dalla Protezione civile. L'impulso a verificare il buono stato delle infrastrutture ai diversi soggetti proprietari e/o gestori dovrà provenire dalle amministrazioni territoriali. E se le Regioni hanno le maggiori responsabilità, perché a esse compete l'organizzazione e la gestione della «risposta immediata» all'evento indesiderato, essendo la competenza dello Stato in questa materia solo residuale, nella

guerra agli incendi boschivi sono arruolati anche i Comuni, le società che gestiscono infrastrutture e gli stessi cittadini, attraverso la partecipazione ad attività di volontariato.

Ai Comuni, in particolare, è ricordata l'importanza di istituire e/o aggiornare il «catasto dei soprassuoli percorsi da incendio» (catasto incendi, legge 353/2000), strumento indispensabile per impedire sul nascere i progetti criminali che partendo dal provocare incendi boschivi dolosi mirano ad acquisire aree potenzialmente utilizzabili per speculazioni edilizie o di altro genere.

L'efficace coordinamento di chi gestisce le emergenze e gli eventuali interventi, dal livello locale, poi regionale, sino a quello statale è poi indicato dalla Protezione civile come per garantire la migliore delle attività di contrasto agli incendi. In questo senso è essenziale assicurare il continuo collegamento tra tra le sale operative unificate permanenti (Soup), quelle operative regionali di protezione civile, se non ancora integrate, il centro operativo aereo unificato (Coau) e la sala situazione Italia del dipartimento. Ciò, infatti, garantisce la conoscenza delle richieste di concorso aereo e il costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze.

(Alessandro Vitiello, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano degli Enti Locali e P.A.”, 18 giugno 2019)

■ **Abruzzo, 3 milioni per le aree colpite da calamità naturali nel 2017**

È destinato alle aree del cratere del sisma e a quelle colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio 2017 il bando che sostiene gli investimenti per la prevenzione dei danni alle foreste emanato dalla Regione Abruzzo. Pari a 3 milioni le risorse a disposizione per enti pubblici, consorzi forestali e conduttori privati di superfici boschive che potranno presentare domanda non appena sarà disposta l'apertura dei termini e comunque entro tutto il prossimo anno.

Le azioni sostenute da contribuzione pubblica sono quelle volte a ridurre il rischio di incendio, di dissesto idro-geologico o di fitopatie. Per quanto riguarda le prime si tratta di interventi di natura silvicolturale finalizzati a contenere la biomassa combustibile (diradamenti, sfogli, tagli intercalari, ecc.), a realizzare strutture fisse di avvistamento, opere di adeguamento delle strutture viarie, ricoveri e depositi di attrezzature o punti di approvvigionamento idrico. Gli investimenti per la riduzione del rischio idro-geologico sono quelli relativi alla realizzazione o alla manutenzione straordinaria di opere di regimazione idraulico-forestale da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Ed è su questa tipologia di intervento che si sofferma la misura, sottolineando come sisma e nevicate abbiano ulteriormente aggravato la situazione e individuando come strategica la funzione idrogeologica di protezione svolta dalle foreste. Relativamente infine alle azioni contro le fitopatie il bando prevede il sostegno agli investimenti per gli interventi volti alla prevenzione di alcune tipologie infestazioni su pini e castagni.

L'importo del sostegno richiesto deve essere ricompreso tra un minimo di 30 mila ad un massimo di 300 mila euro. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento. Per le domande che prevedono investimenti silvicolturali, i costi ammissibili sono calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabile dal materiale legnoso utilizzato.

(Francesco Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Agrisole”, 17 giugno 2019)

■ **Campania: incendi boschivi, al via il nuovo piano regionale**

E' stato approvato dalla Giunta della Regione Campania il nuovo Piano Regionale antincendio boschivo per il triennio 2019/2021. Anche quest'anno, entro il 15 giugno, parte il contrasto al fenomeno dei roghi che ha pesantemente segnato la Campania in passato e che cambia radicalmente l'approccio rispetto agli anni passati: per la prima volta in assoluto vengono proposte tutte le cartografie aggiornate che tengono conto sia dei danni riportati negli anni dalle varie aree, dei dati statistici dello scorso anno, e delle valenze peculiari delle singole zone. Si valuta, in sostanza, la magnitudo degli incendi e si individuano le aree maggiormente a rischio. Proprio sulla scorta di questa "classificazione" sono già state programmate le attività dei primi Direttori operazioni spegnimento che hanno seguito corsi di formazione proprio sulle aree particolarmente a rischio. In dirittura di arrivo la sottoscrizione della convenzione con i vigili del fuoco e l'approvazione del periodo di massima pericolosità che decorrerà dal 15 giugno.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 11 giugno 2019)

■ **Incendi: Commissione Ue vara prima flotta aerea comune per prepararsi al rischio estivo**

Per prepararsi a fronteggiare il rischio di incendi boschivi nella stagione estiva incipiente, la Commissione ha varato, nell'ambito del nuovo sistema rescEU, la prima flotta aerea antincendio per far fronte alle calamità naturali. In un primo momento di transizione la flotta di rescEU conterà sette aerei e sei elicotteri antincendio, ma la Commissione e i paesi partecipanti stanno cooperando per aggiungere altri mezzi nelle prossime settimane. Cinque Stati, che negli ultimi anni sono stati colpiti di frequente da incendi boschivi, hanno già messo aerei ed elicotteri a disposizione della flotta provvisoria di rescEU del 2019. Nella prima fase saranno disponibili 2 aeromobili messi a disposizione dalla Croazia, 1 dalla Francia, 2 dall'Italia e 2 dalla Spagna nonché 6 elicotteri messi a disposizione dalla Svezia.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 21 maggio 2019)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ **Decreto crescita, riduzione dei premi Inail e trattamento pensionistico per esposizione ad amianto**

Arriva il "Decreto crescita", atto secondo; infatti, dopo le accese polemiche di questi giorni per opera della legge 28 giugno 2019, n.58, è stato convertito il DL 30 aprile 2019, n. 34, che interviene anche sul fronte della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con alcune disposizioni che, come vedremo, toccano diversi fronti: si va dalla riduzione dei premi Inail alle misure finalizzate a incentivare la messa in sicurezza degli edifici fino all'ampliamento della platea dei lavoratori tutelati esposti ad amianto.

Premi e contributi dovuti all'Inail: la riduzione diventa strutturale

Tra tali misure d'intervento certamente sarà accolta molto positivamente da imprese e consulenti la disposizione inserita in sede di conversione e contenuta nell'art. 3 – sexies del DL n.34/2019, che disciplina la revisione delle tariffe Inail dall'anno 2023.

Bisogna premettere che sono passati solo pochi mesi da quanto per effetto dell'art. 1, comma 1121, della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019), è stata introdotta la riduzione dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuto all'Istituto assicuratore; il meccanismo di sconto si basa sulla revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 3 del Dlgs n.38/2000, e dell'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013.

Si trattava, quindi, di una misura provvisoria di carattere sperimentale; il Governo, tuttavia, ha deciso di rendere strutturale tale sconto reperendo nuove risorse da destinare alla copertura finanziaria.

Infatti, il comma 1, del citato art. 3-sexies estende, a partire dal 2023 e porta a regime il meccanismo di riduzione dei premi e contributi del 32,7% per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto, come accennato, per gli anni 2019-2021; da rilevare che diventa così strutturale anche l'abrogazione del premio speciale dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l'asbestosi

Da notare, inoltre, che rimane escluso, almeno per il momento, l'anno 2022; si tratta di una previsione che potrebbe alimentare non poche discussioni.

Al tempo stesso, poi, la stessa norma abroga alcune modifiche alla disciplina sulla tutela Inail introdotte di recente dalla già citata legge n.145/2018 (cfr. art. 3-sexies, comma 1, DI n.34/2019).

Messa in sicurezza degli edifici: spuntano nuove misure incentivanti che non accontentano tutti

Altro fronte "caldo" sul quale si è intervenuti con il DI n.34/2019 è stato quello della messa in sicurezza degli edifici; in particolare, l'art. 30-bis, criticato da alcune categorie professionali, stabilisce che gli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale, possono avvalersi di Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia Spa per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

La stessa norma stabilisce, poi, che qualora tali centrali di committenza non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni, gli enti locali possono affidare i lavori, anche d'importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs n.50/2016 (Codice dei contratti) mediante procedura negoziata.

Da rilevare, inoltre, che per prevenire possibili abusi il comma 3 stabilisce che gli edifici scolastici pubblici, oggetto d'interventi di messa in sicurezza in questione, sono vincolati dal mantenimento della loro destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

Si tratta, quindi, di una misura molto importante in quanto bisogna ricordare che i dati che vengono diffusi sulla sicurezza di tali edifici sono molto preoccupanti e testimoniano che sono molti i casi in cui sono anche gravi i rischi per gli alunni e i lavoratori del settore scolastico.

Inoltre, sempre sul fronte della messa in sicurezza degli edifici va rilevato che l'art. 30 prevede la concessione di contributi per gli interventi finalizzati all'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Esposizione all'amianto: si amplia la platea degli aventi diritti al trattamento pensionistico

Resta da segnalare, infine, che l'art. 41-bis ha inserito nella legge n.232/2016 il nuovo comma 250-bis, in base al quale viene ampliato il diritto alla pensione d'inabilità per malattie derivanti dall'esposizione professionale all'amianto, per i lavoratori in servizio o cessati dall'attività, che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art.13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Vengono, quindi, ricomprese nell'ambito di applicazione di alcune malattie asbesto -correlate non previste dalla legge n. 232/2016; da rilevare, inoltre, che in generale l'estensione riguarda anche: coloro che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps; coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago); i titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020.

(Mario Gallo Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 4 luglio 2019)

■ **Nuovo standard antincendio per la progettazione di attività produttive**

Dal 21 ottobre l'applicazione del Codice della prevenzione incendi diventa obbligatoria per progettazione, realizzazione ed esercizio di attività (47 per la precisione) sottoposte ai controlli dei Vigili del fuoco, come laboratori di saldatura, stabilimenti dove si lavorano sostanze instabili, zuccherifici e pastifici, depositi di carta. E, ancora, impianti per la produzione di fibre tessili, fabbriche di arredi e capannoni che contengono materie plastiche.

Il Codice, emanato attraverso il Dm 3 agosto 2015, è stato infatti modificato da un decreto (Dm 12 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 95) che entrerà in vigore proprio a partire dal 21 ottobre. Non solo. In alcuni casi, come scuole o alberghi, potrà essere usato in maniera facoltativa. Diventa, insomma, lo standard di riferimento per progettare gli spazi, ad esempio collocando porte o pareti, secondo criteri antincendio univoci e a valenza generale.

Il Codice è un vero e proprio compendio di norme tecniche antincendio, da applicare a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - elencate dal Dpr 151/2011 -, che devono per legge produrre la segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) presso il comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente. Lo stesso Codice può costituire un riferimento utile per la progettazione e la gestione antincendio delle attività non assoggettate ai controlli dei Vigili del fuoco, in quanto non rientranti nei parametri dimensionali previsti dal Dpr 151/2011 o non ricomprese nei limiti del decreto.

Attualmente e fino al 21 ottobre, l'applicazione del Codice è alternativa, per le attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, rispetto ai tradizionali criteri antincendio applicabili, fondati sui principi di base della materia (articolo 15, comma 3 del Dlgs 139/2006) e sulla valutazione del rischio, in analogia a quanto indicato dal Dm 10 marzo 1998. Inoltre, il Codice costituisce riferimento progettuale alternativo anche per alcune attività già regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, come alberghi (ad esclusione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini), scuole (ad esclusione degli asilo nido), uffici ed esercizi commerciali.

Dal 21 ottobre il Codice diventa cogente (e non più facoltativo) per nuovi edifici e lavorazioni e la sua applicazione viene ampliata a un numero più esteso di attività (sempre di nuova realizzazione),

soggette ai controlli di prevenzione incendi: in tutto 47. Per gli interventi di modifica o ampliamento, il Codice sarà applicabile solo se le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento sono compatibili con le prescrizioni del Codice stesso. Diversamente, si continueranno ad applicare le norme vigenti di prevenzione incendi o, per attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, i criteri generali di prevenzione incendi desumibili dai principi di base della materia. Rimane salva la possibilità per il titolare dell'attività di attuare, per modifiche e/o ampliamenti, le prescrizioni del Codice su base volontaria.

Il Dm 12 aprile 2019 manterrà la possibilità, già ora in essere, di utilizzare in fase di progettazione antincendio (in alternativa al Codice) le norme tradizionali di prevenzione incendi: i decreti ministeriali 9 aprile 1994 e 14 luglio 2015 per gli alberghi, il Dm 26 agosto 1992 per le scuole (con esclusione degli asili nido), il Dm 27 luglio 2010 per le attività commerciali, il Dm 22 febbraio 2006 per gli uffici, il Dm 1° febbraio 1986 per le autorimesse.

I progetti antincendio già approvati dai comandi dei Vigili del fuoco mantengono la loro validità con l'entrata in vigore del decreto. Nessun obbligo di adeguamento deriva dal nuovo decreto per attività, non oggetto di varianti sostanziali, che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi o che abbiano già prodotto la Scia antincendio.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 29 maggio 2019)

■ **Resta anche la strada delle soluzioni alternative**

Un percorso di valutazione delle attività che punta a proteggere da diversi profili di rischio legati agli incendi. Il Dm 3 agosto 2015 (che contiene il nuovo «Codice della prevenzione incendi») si applica, con qualche eccezione, a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco, riportate dall'allegato I al Dpr 151/2011 (e può essere utilizzato come riferimento tecnico anche per attività non soggette ai controlli) e ha lo scopo di cristallizzare in un obiettivo metodo progettuale i principi generali della materia previsti dall'articolo 15 del Dlgs 139/2006, allineando il panorama normativo italiano ai principi internazionalmente riconosciuti.

Il Codice contiene un capitolo dove sono riportati principi e metodologie di progettazione antincendio e un'ampia sezione che individua le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali utili a mitigare il rischio: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti.

Il Codice consente un percorso di valutazione delle attività perseguendo l'obiettivo di garantire, in caso di incendio, la vita umana, la tutela dei beni e dell'ambiente. Il progettista attribuisce all'attività esaminata tre profili di rischio, per la vita, per i beni e per l'ambiente, provvedendo a compensare questo rischio con adeguate misure antincendio. Vengono proposti livelli di prestazione crescenti per ogni misura antincendio, in funzione dei livelli di rischio riscontrabili.

Il progettista può adottare le indicazioni del Codice (soluzioni conformi) o può proporre, grazie alla flessibilità consentita dalla norma, soluzioni differenti (cosiddette soluzioni alternative); in tal caso, è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti impiegando metodi alternativi (ricavati da documenti internazionali, da tecnologie di tipo innovativo, oppure dai metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio).

Come alternativa, il progettista può chiedere di derogare alle soluzioni conformi, istruendo una procedura di “esame progetto” presso la direzione regionale dei Vigili del fuoco. Nell’ambito dell’unicità del percorso progettuale che lo caratterizza, il Codice costituisce una norma in continua evoluzione anche per specifiche attività quali uffici, autorimesse, scuole, per le quali fornisce indicazioni progettuali complementari o sostitutive delle «soluzioni conformi». Il Codice consente di utilizzare le stesse metodologie progettuali per tutte le attività, garantendo maggiore uniformità nella valutazione del rischio e nella progettazione antincendio. In sostanza, l’applicazione del Codice offre maggiore flessibilità rispetto alla progettazione tradizionale, in considerazione delle molteplici soluzioni progettuali disponibili per ogni specifica esigenza.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 29 maggio 2019)

■ **La prevenzione incendi delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici**

Il diffondersi dell’utilizzo di locomozione elettrica e dei punti di ricarica ha reso necessario la emanazione di indicazioni finalizzate alla sicurezza antincendio.

In tal senso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emesso la Circolare n. 2/2018 prot.15000 del 5 novembre 2018 in cui sono riportate Linee guida di sicurezza antincendio per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le linee guida, riportate in allegato alla circolare, sono strutturate in:

1. Campo di applicazione
2. Termini e definizioni
3. Definizioni sui tipi di connessione e modalità di ricarica
4. Requisiti tecnici di sicurezza antincendio
5. Indicazioni per le autorimesse pubbliche
6. Requisiti per le infrastrutture esistenti
7. Documentazione
8. Verifiche

I requisiti tecnici di sicurezza antincendio

In genere, la presenza di una apparecchiatura di ricarica richiede di valutare se la stessa possa determinare ulteriori rischi di incendio, che potrebbero richiedere conseguenti azioni di prevenzione e protezione.

Gli obiettivi di sicurezza antincendio per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono:

- a. limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
- b. limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di installazione e contigui;

- c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, ed in particolare gli elementi di compartimentazione;
- d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
- e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

L'osservanza delle linee guida e/o una specifica valutazione del rischio incendio e/o esplosione eseguiti da tecnico abilitato garantiscano il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Inoltre, nella valutazione dei rischi incendio e/o di esplosione, dovranno essere considerato che alcune tipologie di batterie (esempio le batterie agli ioni di litio o polimeri di litio) non emettono gas durante la fase di ricarica.

Gli elementi che costituiscono il sistema di ricarica dei veicoli elettrici devono essere progettati, realizzati e mantenuti in conformità conformi alle Norme CEI 64-8 parte 7, sezione 722, norme serie CEI EN 61851 e Norme serie CEI EN 62196.

Per i componenti principali (Stazione di ricarica, connessioni, caratteristiche del veicolo), le linee guida prevedono prescrizioni particolari:

a. Stazione di ricarica

Dovranno essere valutati i rischi incendio interferenti tra la stazione di ricarica ed altri impianti o depositi di materiali infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti (es. distributori di carburanti), richiedendo l'adozione di ulteriori misure mitigative in presenza di aggravio di rischio.

Inoltre, la stazione di ricarica deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
2. utilizzare un modo di carica Modo 3 (collegamento alla rete) o Modo 4 (collegamento alla rete con utilizzo di carica batteria);
3. essere dotata di estintori portatili idonei all'uso su impianti o apparecchi in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni 3 punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile.

L'area in cui è ubicata la stazioni di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea cartellonistica.

Nel caso in cui il veicolo elettrico sia connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all'infrastruttura, nei pressi della stazione di ricarica deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo.

Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli.

I dispositivi di sezionamento di emergenza devono essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D. Lgs. 81/08.

In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dalla presenza di eventuali inneschi elettrici, le stazioni di ricarica dovranno essere installate all'esterno delle zone classificate (nei luoghi di lavoro tale classificazione dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/08 - allegato XLIX).

b. Connessione fra stazione di ricarica e veicolo

I tipi di connessione possono essere tre, come riportato al p.to 2.9 della linea guida.

Inoltre:

-al fine di prevenire gli effetti termici pericolosi, l'isolamento del cavo di connessione per la carica deve resistere all'usura;

-il cavo di connessione deve essere verificato a vista prima di ciascun utilizzo;

-qualora il cavo di alimentazione per la carica sia dotato di schermatura metallica, la stessa deve essere messa a terra.

c. Caratteristiche del veicolo elettrico

Il veicolo elettrico deve essere omologato secondo la normativa vigente, mantenuto in efficienza e sottoposto con esito positivo alle revisioni di legge.

Indicazioni per le autorimesse pubbliche

La zona di ricarica deve essere ubicata in apposita area che garantisca la migliore operatività in caso di intervento antincendio, quindi in prossimità del piano di accesso veicoli.

Infrastrutture di ricarica esistenti

Le infrastrutture di ricarica esistenti alla data di emanazione delle linee guida devono essere adeguate alle seguenti misure tecniche:

a) essere dotate di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;

- b) l'area in cui sono ubicati la stazione di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea cartellonistica;
- c) nei pressi della stazione di ricarica con tipo di connessione Caso C (connettore mobile fissato alla infrastruttura di ricarica), deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli;
- d) le caratteristiche della connessione fra stazione di ricarica e veicolo devono essere conformi al punto b) della precedente sezione;
- e) le caratteristiche del veicolo elettrico devono essere conformi al punto c) della precedente sezione.

Documentazione

Per i procedimenti di prevenzione incendi, in aggiunta alla documentazione prevista dall'Allegato II del D.M. 7.8.2012, deve essere acquisita la seguente ulteriore documentazione:

- a) relazione sulle caratteristiche tecniche della/delle infrastrutture di ricarica che deve contenere almeno i particolari costruttivi/installativi tra cui: le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente (tipologia del modo di carica), gli standard delle prese di cui all'allegato del D.Lgs. n.257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso, misure di protezione dall'incendio/esplosione adottate;
- b) numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto, indicazione del proprietario del punto di ricarica e del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture;
- c) le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste per gli utenti;
- d) dichiarazione di conformità aggiornata dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/2008, con esplicito riferimento alla normativa che è stata applicata.

Verifiche

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica della stazione di ricarica che determini una variazione delle caratteristiche elettriche nominali della stessa dovranno essere eseguite e documentate le verifiche previste dalla normativa vigente.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 16 maggio 2019)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Antincendio, cambiano le norme di prevenzione sulle caldaie di condomini, scuole, ristoranti e attività artigianali

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 25 giugno 2019)

È stata ampiamente revisionata la normativa antincendio che si applica alle centrali termiche, ad esempio quelle impiegate per il riscaldamento di condomini e scuole, alle cucine dei ristoranti, ai forni da pane e altri laboratori artigiani, agli impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione, agli impianti di produzione del vapore.

È giunta infatti a Bruxelles, per adempiere ai consuetudinari obblighi della procedura d'informazione, la nuova regola tecnica che va a modificare il decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici, alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e Gpl), di portata termica complessiva superiore a 35 kW.

La nuova normativa è stata notificata alla Commissione europea lo scorso 4 giugno. A meno che non emergano osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento resterà a Bruxelles fino al 5 settembre, per poi terminare il percorso verso la «Gazzetta ufficiale» (sarà in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione).

Campo di applicazione

La nuova regola tecnica si applica, in particolare, agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti, ossia gli impianti che risulteranno esistenti alla data di emanazione (non di entrata in vigore) del decreto. Solo in due casi non è previsto che gli impianti esistenti vengano resi conformi alle nuove disposizioni. Nessun adeguamento è previsto per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti Comandi provinciali e nemmeno per quelli di portata superiore a 35 kW e fino a 116 kW conformi all'attuale normativa (Dm 12 aprile 1996 modificato e integrato dal Dm 23 luglio 2001). Tali categorie di impianti non dovranno essere adeguate neppure se viene innalzata la portata termica, purché l'incremento avvenga una sola volta e sia contenuto nel 20 per cento della portata iniziale. Per gli impianti non soggetti a controllo, inoltre, l'incremento non deve comportare il superamento dei 116 kW, oltre il quale si entra nel campo delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Anche un cambiamento di alimentazione in un impianto esistente, che comporti il passaggio ad un combustibile gassoso, sempre relativamente a portate termiche superiori a 35 kW, implica l'adeguamento alle nuove norme. All'entrata in vigore del nuovo decreto tutte le disposizioni emanate dal ministero dell'Interno sul fronte degli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, non sono più applicabili. Dunque, il Dm 12 aprile 1996 sarà sostituito dal nuovo decreto.

Rispetto alla precedente normativa, vengono inclusi nel campo di applicazione del Dm anche gli apparecchi di tipo A (che non prevedono canne fumarie o dispositivi per l'evacuazione verso l'esterno

dei prodotti da combustione) realizzati con diffusori radianti ad incandescenza, per i quali la possibilità di installazione in luoghi soggetti ad affollamento, come le chiese, deve essere oggetto di una valutazione del rischio.

Termini e definizioni

Molte le voci aggiunte nel capitolo "termini e definizioni", tra queste quella di "disimpegno", per il quale, già nella definizione, vengono definite le caratteristiche di resistenza al fuoco. Altre vengono modificate, come quella di "serranda tagliafuoco", la cui definizione porta con sé una caratteristica importante che tali elementi devono soddisfare. In particolare, il dispositivo di otturazione ad azionamento automatico deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80° C. Inoltre, affinché un locale sulla copertura di un edificio possa essere definito "esterno", viene aggiunto un nuovo requisito: la soletta di posa sulla copertura va realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea.

Se le condotte attraversano un compartimento la serranda tagliafuoco deve essere sempre azionata dall'impianto di rivelazione

Per le serrande tagliafuoco viene stabilito un principio generale che vale per qualsiasi impianto incluso nel campo di applicazione del decreto. Più nel dettaglio, «qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria, la serranda tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell'ambiente servito. In ogni caso l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio».

Pareti esterne e superfici di aerazione di centrali termiche: sconti con l'installazione di impianti che rivelazione delle fughe di gas

Riguardo all'ubicazione delle centrali termiche in locali esterni, la normativa diventa più severa di fronte a quote negative rispetto al piano della strada di accesso o dello spazio scoperto e impedisce la collocazione a quote inferiori a -5 metri. Per le centrali inserite in locali esterni le altezze minime sono leggermente ridotte rispetto all'attuale normativa. Cambia, inoltre, la formula per determinare la superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei locali di installazione, che non è più calcolata solo in funzione dell'ubicazione in posizione fuori terra, seminterrata o interrata del locale e della portata termica complessiva dell'impianto, ma anche in funzione della presenza di impianti di rivelazione dei gas, che, se rispondenti a precise caratteristiche, permettono di avere superfici di aerazione di minore estensione. Per le centrali termiche inserite all'interno della volumetria del fabbricato servito, rispetto alla vigente normativa, viene data la possibilità avere una parete esterna di lunghezza minima compresa tra il 10 e il 15 per cento del perimetro del locale se viene installato un impianto di rivelazione della fughe di gas, rispondente a precisi requisiti. Resta ferma la percentuale del 20 per cento in caso di contiguità con locali per pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq. Per locali interni al fabbricato servito resta l'obbligo di compartimentazione. Le strutture portanti devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R120 (Rei 120 per le strutture separanti). Tali valori sono dimezzati per potenze termiche totali fino a 116 kW.

Estintori di classe F per le cucine

Per le cucine dei ristoranti, con potenzialità delle apparecchiature termiche alimentate a gas superiore a 35 kW, viene inserito l'obbligo di installazione di estintori di classe F (adatti per fuochi generati da oli

combustibili di natura vegetale e animale) in numero variabile a seconda della superficie di cottura da proteggere.

Antincendio - 2

L'utilizzo di fonti di calore a gas nei luoghi pubblici è un'attività pericolosa?

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 27 giugno 2019)

I mercati e le manifestazioni su aree pubbliche sono caratterizzate dalla presenza di numerosi punti vendita, ubicati molto vicini tra loro, costituiti da materiali combustibili (tendaggi, banchi vendita, merce) e dal rilevante affollamento di persone.

In tali situazioni sono presenti attività che utilizzano fonti di calore (cucine, produzione alimenti, autonegozi, rosticcerie ecc.) e combustibili gassosi, in particolare gpl in bombole.

Recentemente sono accaduti diversi eventi (incendi ed esplosioni) che hanno provocato vittime e feriti:

-4 Giugno 2019 - Avola, a fuoco camion dei panini, esplose bombola del gas: feriti un vigile del fuoco e il titolare

-1° Giugno 2019 - Venezia - Marghera. Esplose furgone dei panini vicino a centro commerciale: quattro feriti, due gravi

-5 Giugno 2019, esplosione al mercato di Gela, si aggrava il bilancio: 20 feriti, 4 in gravi condizioni

Gli eventi sono piuttosto gravi e devastanti, e sono generalmente connessi a malfunzionamento e cattivo utilizzo di gas gpl in bombole.

Per tali scenari sono applicabili diverse le misure di prevenzione incendi.

Già nel 2014 Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha diffuso la circolare prot.n. 3794 del 12 mar 2014 con la quale fornisce “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”.

Si tratta di un documento redatto da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del C.I.G. – Comitato Italiano Gas, di Federchimica – Assogasliquidi e di A.N.V.A. Associazione Nazionale Venditori Ambulanti, ed costituito da:

-Un documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi;

-Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di g.p.l. per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi;

-Allegato B: Utilizzo di impianti a g.p.l. non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all’aperto. Estratto dal rapporto Tecnico UNI TR 11426.

Nella norma si fa riferimento alla norma UNI/TR 11426:2011 - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati

da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizi.

Le normative sono utilizzate nelle regolamentazioni adottate dalle Autorità Locali ed utilizzate per i controlli.

Si riportano per punti le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Campo di applicazione

Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguenti ambiti:

1. installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;

2. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;

3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi).

Obiettivi di sicurezza antincendio

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, detti allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

1. minimizzare le cause di incendio;

2. limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun autonegozio, banco e posteggio;

3. limitare la propagazione di un incendio alle strutture contigue;

4. assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;

5. garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza.

Disposizioni comuni

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi: a) larghezza: 3,50 m; b) altezza libera: 4 m; c) raggio di svolta: 13 m; d) pendenza: non superiore al 10 %; e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle

attività di cui alla presente raccomandazioni tecniche devono essere dotate di:

- a) vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
- b) alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l/min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità alle presenti raccomandazioni tecniche nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

Apparecchi alimentati a gpl

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - e) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

Autonegozi che utilizzano impianti alimentati a gpl

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A - Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi;
2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso: a. la norma UNI EN 1949; b. le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
3. le aree destinate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
4. il posizionamento nei mercati degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di porzioni limitate;
5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
6. il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle

immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con 2 ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

Banchi che utilizzano impianti alimentati a gpl

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alla presente raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;

2. le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);

3. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

4. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;

5. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;

6. eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;

7. gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

Altri tipi di banchi

1. Il posizionamento dei banchi deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tale scopo i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile devono essere alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.

2. Ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 1448 C. 3. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

A cura dell'autorità preposta alla concessione dell'area pubblica, deve essere predisposto e portato a conoscenza degli operatori e degli addetti designati dalla stessa autorità, un piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi. Detto piano deve contenere tavole grafiche e procedure scritte che illustrino e descrivano:

- a) l'ubicazione dei centri di pericolo;
- b) le distanze di sicurezza;
- c) l'ubicazione delle alimentazioni idriche;
- d) la viabilità principale e alternativa in caso di incidente;
- e) i comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative;
- f) le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di primo soccorso;
- g) eventuali ulteriori informazioni di supporto alla gestione della sicurezza.

Informazione e formazione

1. Tutto i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

2. Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

3. L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

1. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

- a) È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.
- b) È vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
- c) Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.
- d) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono

essere tenuti in posizione di chiusura.

2. Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

3. Manutenzione

a. Manutenzione programmata

Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

b. Manutenzione dei condotti di estrazione

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

c. Registro delle manutenzioni

Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti.

4. Oli e grassi animali e vegetali

Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco. I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

Il segnale di allarme e preallarme antincendio

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 30 maggio 2019)

La emanazione di un segnale di allarme chiaro e riconoscibile consente di aumentare i tempi di reazione e gestione di una emergenza.

Uno dei problemi nella gestione degli impianti rivelazione ed allarme, ha finora riguardato le caratteristiche dei segnali di pre-allarme ed allarme antincendio ed evacuazione.

Il progettista e l'installatore operavano in assenza di norme tecniche certe, seguendo criteri tecnici ed obiettivi generali (indipendenza del segnale, facile identificazione ecc.).

Una norma UNI di recentissima emanazione (aprile 2019), la UNI 11744:2019 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio – Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio” colma questa lacuna e fornisce le caratteristiche del segnale acustico unificato di allarme incendio, in termini di segnale di preallarme e segnale di allarme evacuazione, utilizzato sui dispositivi acustici dei sistemi fissi automatici di rivelazione incendio.

Definisce inoltre due parametri del segnale acustico di allarme: il pattern e il livello di pressione sonora richiesto e udibile in tutte le aree dell'edificio.

Il segnale acustico, attivato in seguito ad un preallarme e/o allarme evacuazione, ha lo scopo di indicare senza ambiguità e a tutti gli occupanti all'interno dell'area, che sussiste una situazione di avviso e/o emergenza tale da richiedere attenzione ed evacuazione di emergenza.

Oltre le prestazioni audio, la diffusione di un tono univoco rispettivamente per il segnale di pre-allarme e per il segnale di allarme evacuazione consente di poter ridurre il tempo di ricognizione e di attività prima che gli occupanti inizino il processo di esodo con un beneficio in termini di tempo di esodo in condizioni di sicurezza.

Il segnale acustico specificato si utilizza utilizzarsi in edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso quali, ad esempio, scuole, hotel, edifici residenziali, luoghi di lavoro, edifici di tipo commerciale, ecc. Può essere utilizzato per aree esterne proprie e adiacenti all'edificio e tratta solo le segnalazioni acustiche di allarme incendio e/o facenti parte dei sistemi previsti nella UNI 9795 (Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio). I dispositivi utilizzati per la generazione del segnale acustico sono in conformità alla UNI EN 54-3 (Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio) che specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme incendio, inclusi quelli a voce, in un'installazione fissa destinati ad emettere un segnale sonoro di allarme incendio, e fornisce la valutazione e la verifica per il mantenimento di prestazione dei dispositivi sonori di allarme.

Nella progettazione dei sistemi di segnalazione acustica degli allarmi in emergenza devono essere considerate le caratteristiche audio e i rumori di fondo degli ambienti da proteggere, individuando sia

livelli adeguati di pressione sonora sia frequenze appropriate che possano attirare l'attenzione degli occupanti ed indirizzarli all'esodo dell'edificio.

Il segnale acustico non deve interferire con la riconoscibilità del messaggio vocale di eventuale sistema EVAC, che consente una gestione molto più completa ed articolata dell'allarme.

La norma indica le caratteristiche principali del segnale acustico:

- Caratteristiche;
- Sequenza temporale;
- Pressione sonora;
- Durata.

Segnale acustico di preallarme

Suono generato da dispositivo acustico conforme a UNI EN 54-3, collegato a sistema rilevazione ed allarme incendio che avvisa di un possibile pericolo d'incendio agli occupanti di un edificio.

Permette al personale preposto di effettuare le verifiche necessarie al fine di:

- identificare l'area interessata;
- verificare la effettiva condizione di pericolo, falso allarme o intempestivo;
- tacitare eventuale segnale o confermare il segnale di evacuazione.

Gli occupanti nell'area interessata devono mantenere un elevato grado di allerta oppure abbandonare immediatamente la zona nel caso in cui il segnale passi a segnala di evacuazione

Segnale di allarme evacuazione

Suono generato da dispositivo acustico conforme a UNI EN 54-3, collegato a sistema rilevazione ed allarme incendio che segnala la necessità di abbandonare un'area interessata o l'edificio in generale.

Non deve essere impiegato:

- In caso di trasferimento in un area sicura all'interno dell'edificio (evacuazione orizzontale progressiva)
- Le indicazioni siano quelle di rimanere all'interno del locale in attesa di soccorsi (grattacieli, carceri ecc., ospedali ecc.)

Sequenza temporale

Il segnale di preallarme prevede un suono alternato a dente di sega con variazione di frequenza 800÷970 Hz con durata della variazione di 1 secondo.

Il segnale di allarme prevede un suono continuo alla frequenza di 970 Hz con durata della variazione di 1 secondo.

Pressione Sonora

La pressione sonora deve superare di 5 dB il più alto livello di pressione sonora ponderato, comunque non inferiore a 65dB.

Se il segnale è destinato a svegliare occupanti dormienti, il livello minimo deve essere di 75 dB alla testata del letto, ipotizzando tutte le porte chiuse.

Durata

Il segnale di preallarme deve durare almeno 15 secondi e/o per il tempo necessario al personale preposto effettuare le valutazioni necessarie e per permettere agli occupanti di riconoscerne la presenza.

Il segnale di evacuazione deve durare il tempo necessario ad abbandonare l'edificio.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – IV Sezione penale - Sentenza 26 giugno 2019, n. 27870

Il costruttore risponde penalmente della corretta installazione degli impianti tecnici

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 3 luglio 2019)

I condomini sono costituiti da un complesso contenuto tecnologico che sempre più qualifica il valore economico degli edifici. La casa domotica è un complesso immobiliare i cui contenuti tecnici superano la visione tradizionale della relativa valutazione monetaria costituita dalla vita o dalla amenità del luogo dove sono inseriti.

26

In tale contesto l'attività dell'amministratore condominiale, che ai sensi dell'art. 1130 c.c., disciplina l'uso delle cose comuni in modo da consentirne il pacifico godimento, non può prescindere dalla valutazione della complessità tecnologica degli impianti che, ai sensi del d.lvo n. 81/2008 e del D.m. n. 37/2008, non solo devono ben funzionare, per assicurare il loro corretto utilizzo, ma devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica la quale consenta la manutenzione e l'esercizio sicuro da parte di tutti gli utenti: detti obblighi ricadono anche su soggetti che abbiano costruito il condominio.

La rilevanza penale della regola dell'arte è stata dichiarata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27870/2019) la quale ha trattato il **caso di un incendio di un condominio** originato dalla canna fumaria di un camino, asservito ad un appartamento, non realizzata secondo la regola dell'arte.

La sentenza dichiarava prescritto il reato, ma stabiliva, ai fini civili, la responsabilità del costruttore del condominio (condannandolo al risarcimento del danno in favore delle persone offese) che aveva affidato la realizzazione del camino a un soggetto non qualificato ai sensi della legge n. 46/1990. Il GUP del Tribunale ravvisava il profilo di colpa del costruttore del condominio nell'aver affidato i lavori di realizzazione del camino ad un'impresa non abilitata, la quale non aveva ottemperato alle norme tecniche di sicurezza della legge n. 46/1990, non aveva coibentato adeguatamente la canna di scarico, non aveva rilasciato al termine dei lavori la dichiarazione di conformità e lo schema dell'impianto realizzato, al fine di consentirne la manutenzione e la riparazione.

La Corte di Cassazione osserva che il committente aveva violato la legge n. 46/1990, poiché, al termine della realizzazione del camino, non era in possesso della dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riscaldamento, costituito dal camino dell'appartamento, ove si è originato l'incendio, dalla relativa canna fumaria e dal comignolo soprastante, e che l'installazione di impianti di riscaldamento di tipo composito deve essere realizzato da imprese abilitate.

La sentenza della Corte di Appello afferma che i vizi della canna fumaria del camino, collocato all'interno dell'appartamento, sono dipesi dalla mancata osservanza delle regole relative alla buona costruzione delle canne fumarie previste dalla norma UNI 10683, richiamata dall'art. 7 della legge n. 46/1990.

La Corte di Cassazione, sulla base di tale premesse, condivide il giudizio controfattuale effettuato, ai

sensi dell'art. 41 c.p., dalla Corte di Appello per cui se la condotta doverosa omessa, ovvero il rispetto delle norme tecniche di sicurezza, qualora ottemperato, avrebbe potuto evitare l'evento – incendio. Invero la sentenza sostiene che il rispetto delle norme tecniche di sicurezza avrebbe evitato il verificarsi dell'incendio, perchè in una canna fumaria di sezione adeguata, senza curve inopportune e con uno sportello per il recupero della fuliggine, non avrebbe potuto svilupparsi la combustione della fuliggine all'interno del condotto e, tantomeno, da una canna fumaria separata dalle parti lignee adiacenti tramite un idoneo isolamento termico, le fiamme avrebbero potuto diffondersi sopra l'orditura del tetto.

Consiglio di Stato – III Sezione - Sentenza 14 maggio 2019, n. 3130

Nessuna deroga a sicurezza e servizi per le soste brevi dei camper negli agriturismi toscani

(Maria Luisa Beccaria, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Quotidiano degli Enti Locali e P.A.*”, 11 giugno 2019)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3130/2019, ha dichiarato illegittimo il regolamento 46/2004 della regione Toscana che deroga agli standard di servizi e di sicurezza per l'agrisosta di camper fino a 24 ore. La breve durata della sosta non costituisce una ragione razionale per derogare alle previsioni sui requisiti minimi di accoglienza e di sicurezza imposti alle aziende di agriturismo che ospitano i camper.

La disciplina derogatoria causa disparità di trattamento e discriminazione nell'ospitalità ai camper, offerta da strutture non agrituristiche. In quanto risulta violata la concorrenza perché i soggetti, che si occupano di agriturismo, per una parte di attività, che si aggiunge a quella tipica di vendita di prodotti propri, sono esentati dalle spese per luce, acqua potabile, impianti antincendi, da garantire agli ospiti. L'ospitalità garantisce un ritorno economico dalla vendita dei propri prodotti e dalla somministrazione di alimenti e bevande.

La sosta in un privato agriturismo è differente rispetto alla sosta in strada. In quanto le strutture agrituristiche possono ospitare molti camper contemporaneamente e a ognuno di questi sono abbinate attività di «registrazione» del campeggiatore a titolo gratuito e di trasmissione delle sue generalità alla Questura. Non si configura una mera «tolleranza» alla sosta sui terreni di proprietà dell'agriturismo poiché vi sono anche obblighi di pubblica sicurezza, previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il quadro normativo

Con la delibera di giunta della regione Toscana n. 14/2017 è stato modificato il regolamento 46/2004, che disciplina le attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana. Nell'articolo 27-bis sono stati introdotti i commi 2-bis e 2 che, al fine di promuovere la ricettività di breve durata, hanno previsto per la sosta di camper a titolo gratuito presso un'azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore, deroghe agli standard di servizi e sicurezza dedicati all'ospitalità «ordinaria». Questi ultimi si applicano solo alle soste di camper per più di 24 ore.

Si tratta di norme che si inseriscono nel quadro normativo voluto dal legislatore per aiutare gli imprenditori agricoli della Toscana, consentendo loro anche di partecipare a circuiti nazionali e regionali di promozione dei prodotti aziendali, previa presentazione della segnalazione certificata inizio attività.

Il comma 2-bis del articolo 27 dispone inoltre che la suddetta sosta breve non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6-bis, 7 e 9 del regolamento 46/2004, che si occupano del marchio regionale, della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche con il logo che rappresenta il girasole, della targa identificativa.

L'analisi del Consiglio di Stato

Secondo i giudici anche per le soste brevi valgono le esigenze minime di vivibilità (superficie minima delle piazzole e sistemazione delle stesse a prova di acqua e polvere; fornitura di acqua potabile e di energia elettrica; illuminazione dell'area; presenza di un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno

scarico idoneo per i wc chimici; imposizione di uno standard di sei ospiti per ogni ettaro di superficie agricola aziendale).

Lo stesso dicasi per le **misure di prevenzione incendi**. Solo in presenza di 10 camper sono obbligatori i dispositivi antincendio. Nondimeno il criterio discrezionale delle 24 ore è irrazionale in quanto la contemporanea presenza di 9 camper in piazzola non diventa meno pericolosa se la sosta dei singoli camper è breve.

Rassegna normativa

(G.U. 4 luglio 2019, n. 155)



MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03224)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03225)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03226)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03227)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A03228)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A03229)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03230)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03231)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03232)
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2019

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014. (19A03348)
(G.U. 24 maggio 2019 n. 120)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza. (19A03358)
(G.U. 29 maggio 2019 n. 125)

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 50

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. (19G00057)
(G.U. 10 giugno 2019 n. 134)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto. (19A03691)
(G.U. 11 giugno 2019 n. 135)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2019

Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (19A04064)
(G.U. 21 giugno 2019 n. 144)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo (19A04246)
(G.U. 1 luglio 2019 n. 152)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A04247)
(G.U. 1 luglio 2019 n. 152)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo (19A04248)
(G.U. 1 luglio 2019 n. 152)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo (19A04249)
(G.U. 1 luglio 2019 n. 152)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A04250)
(G.U. 1 luglio 2019 n. 152)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A04251)
(G.U. 1 luglio 2019 n. 152)



Ambiente

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 aprile 2019

Approvazione del secondo aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia. (19A02999)
(G.U. 13 maggio 2019 n. 110)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del comune di Marineo in Provincia di Palermo. (Ordinanza n. 592). (19A03153)
(G.U. 18 maggio 2019 n. 115)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 marzo 2019

Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
(G.U. 23 maggio 2019 n. 119, S.O., n. 19)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 maggio 2019

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 593).
(G.U. 25 maggio 2019 n. 121)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2019

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal mese di maggio 2019, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (19A03535)
(G.U. 39 maggio 2019 n. 125)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 aprile 2019

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II). (19A03396)
(G.U. 31 maggio 2019 n. 126)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 70 del 9 aprile 2019 recante «Raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE». (19A03471)
(G.U. 31 maggio 2019 n. 126)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 5 aprile 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di

Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A03447)
(G.U. 1 giugno 2019 n. 127)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (19A03517)
(G.U. 5 giugno 2019 n. 130)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (19A03518)
(G.U. 5 giugno 2019 n. 130)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 marzo 2019, n. 46

Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00052)
(G.U. 7 giugno 2019 n. 132)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2019

Proroghe di termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (19A03795)
(G.U. 10 giugno 2019 n. 134)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 aprile 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive. (19A03686)
(G.U. 10 giugno 2019 n. 134)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 giugno 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 595). (19A03690)
(G.U. 10 giugno 2019 n. 134)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti. (19A03934)
(G.U. 15 giugno 2019 n. 139)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2019

Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette. (19A03944)
(G.U. 21 giugno 2019 n. 144)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 giugno 2019

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia. (19A03999)

(G.U. 24 giugno 2019 n. 146)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra maggio e giugno.

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI EN 1366-13:2019 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 13: Camini
- EC 1-2019 UNI EN 15269-11:2019 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 11: Resistenza al fuoco di tende in tessuto manovrabili

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI EN 12259-9:2019 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 9: Valvole di allarme a diluvio
- UNI EN 13565-1:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti
- UNI EN 13565-2:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
- UNI EN 15004-1:2019 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione
- UNI EN 15276-1:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti
- UNI EN 15276-2:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione

Scopri le linee guida UMAN



Calendario

News

- **Codice di Prevenzione Incendi: analisi del rischio, protezione e gestione della sicurezza antincendio**

Un seminario UMAN

In occasione del prossimo SAFETY Expo, l'evento – nato dall'unione del Forum di Prevenzione Incendi e del Forum di Sicurezza sul Lavoro – che si terrà presso il polo fieristico di Bergamo il 18-19 settembre – UMAN promuove un seminario dal titolo "Codice di Prevenzione Incendi: analisi del rischio, protezione e gestione della sicurezza antincendio".

La progettazione e la gestione della sicurezza di antincendio di un'attività richiede la collaborazione di figure ben distinte – committenti, professionisti e aziende specializzate – ciascuna con il proprio ruolo e le proprie responsabilità.

Progettare, realizzare e mantenere nel tempo un'attività soggetta a prevenzione incendi significa quindi metter a fattor comune diverse competenze, dalle origini e per tutto l'arco di vita della stessa.

Il seminario vuole quindi affrontare il tema dell'analisi del rischio (in particolare di attività commerciali e industriali), presentando esperienze, e il ruolo delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza antincendio, con un'attenzione alle aziende di manutenzione.

L'entrata sarà libera fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Ricordiamo che per accedere alla manifestazione è **necessario iscriversi [cliccando qui](#)**.
(UMAN)

- **SICURTECH Village – Conclusa la prima parte del tour 2019**

Con la tappa di Catania, tenutasi lo scorso mese di giugno, si chiude la prima parte del tour 2019 che, oltre al capoluogo siciliano, ha toccato anche Torino lo scorso febbraio.

SICURTECH Village, dal 2013, sta percorrendo l'Italia, promuovendo l'approfondimento e il confronto sulle tematiche di più interesse per il mondo della prevenzione e protezione incendi.

Ed è proprio grazie al contributo di tecnici, professionisti, addetti antincendio, addetti ai servizi di sicurezza e di prevenzione, consulenti, esponenti degli ordini professionali, aziende, imprenditori, università, che da ogni tappa emergono spunti e prospettive di discussione nuove.

Evoluzione della prevenzione incendi, regole tecniche verticali, progettazione secondo il Codice di prevenzione incendi, BIM e modellazione tridimensionale, ruolo della Fire Engineering, controllo fumo

e calore, manutenzione degli impianti fissi antincendio...questi alcuni degli argomenti trattati, con il prezioso supporto dei rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, degli ordini professionali, dei professionisti, delle Associazioni di Categoria e delle Aziende specializzate.

Nel secondo semestre SICURTECH Village farà tappa, in ottobre, a Firenze e Roma, per poi concludersi a novembre a Milano.

L'impegno costante è quello di lavorare insieme per la promozione della cultura della sicurezza antincendio, coinvolgendo le parti interessate ed unendo le forze.

E' questo il percorso che, 6 anni fa, SICURTECH Village ha intrapreso: un percorso con cui favorire la cultura dell'aggiornamento, attraverso il dialogo e la collaborazione tra tutti i protagonisti della filiera della sicurezza antincendio.

[Scopri SICURTECH Village!](#)

(UMAN)

Gli eventi e gli incontri da Settembre a Ottobre 2019

QUANDO	DOVE	COSA
18 e 19 settembre	Bergamo Fiera di Bergamo	SAFETY Expo
10 ottobre	Firenze Convitto della Calza	SICURTECH Village
22 ottobre	Roma Auditorium della Tecnica	SICURTECH Village



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.